

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **N. 24 DEL 19-05-2008 REGIONE TOSCANA**

**Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) - abrogazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/r concernente “disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67.**

**(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della regione per attività di soccorso” - modifiche al decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/r concernente “regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)”.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA  
N. 14 del 22 maggio 2008

#### **ARTICOLO 2**

Comuni economicamente svantaggiati

1. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente titolo I, sono considerati economicamente svantaggiati (d'ora in poi denominati comuni svantaggiati) i comuni con indice di disagio superiore alla media dell'indice di disagio di tutti i comuni toscani, determinato ai sensi della legge regionale del 27 settembre 2004, n.39 (Norme a favore dei comuni montani e dei **piccoli comuni** in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani) .

2. Nell'ambito dei comuni svantaggiati, come determinati ai sensi del comma 1, sono considerati particolarmente svantaggiati quelli con indice di disagio superiore al 30% della media di cui al comma 1.